

## **TI\_GERICHTE 11.1997.77 vom 14. Dezember 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-12-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.77](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.77)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.77 du 14 décembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.77 del 14 dicembre 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

a edizione nota 207; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3 a edizione, nota 23 segg. ad art. 151 CC; Bühler/ Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband, nota 21 ad art. 151 CC). L'obbligo contributivo, così come l'entità del contributo stesso, dipendono dal guadagno e dalla sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del debitore, dall'età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale (DTF 115 II 10 consid. 4; Bühler/ Spühler, op. cit., nota 32 segg. ad art. 151 CC). Inoltre, il limite superiore del contributo è rappresentato, nelle unioni di breve durata – invero per un periodo massimo di cinque anni – dal tenore di vita prima del matrimonio ( Hausheer/Spycher , Hand-buch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 nota 5.120 segg. con riferimenti di giurisprudenza).

#### **E. 3**

In concreto Pretore ha calcolato il fabbisogno del marito in fr. 2'860.– mensili, il suo reddito in fr. 10'000.– e ha valutato un reddito ipotetico della moglie di fr. 3'200.–. Tenuto conto della colpa preponderante del marito, dei concorrenti motivi oggettivi di disunione e del tenore di vita dei coniugi durante l'unione, egli ha ritenuto di assegnare alla moglie un contributo mensile di fr. 3'000.–, l'ammontare dello stesso dipendendo anche dall'impos-sibilità temporanea della convenuta di conseguire il reddito imputatole (sentenza, pag. 9 in alto). L'appellante pretende anzitutto un contributo alimentare di almeno fr. 3'675.– mensili. Essa contesta il reddito ipotetico, sostenendo che al limite esso potrebbe raggiungere al massimo fr. 2'535.– mensili, importo corrispondente al reddito ipotetico considerato in sede di provvedimenti cautelari e all'indennità di disoccupazione attualmente ricevuta. A sostegno della propria tesi la convenuta adduce che diversi elementi – tra cui la mancanza di una formazione specifica, la nazionalità iraniana e la cattiva conoscenza della lingua italiana – deporrebbero a sfavore di un suo rapido reinserimento professionale, senza poi contare che la tendenza discendente dei salari permetterebbe a priori di escludere la possibilità di conseguire lo stipendio valutato dal Pretore.

#### **E. 4**

L'appellante non contesta di aver effettivamente conseguito un reddito di fr. 3'200.– mensili nel periodo in cui essa ha lavorato per la \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, ma rimprovera al Pretore di non aver considerato nel calcolo della sua attuale e futura capacità lucrativa il guadagno assicurato di fr. 2'417.– stabilito dalla cassa di disoccupazione dal 1° maggio 1996 (doc. 23), che meglio corrisponde alle mutate condizioni congiunturali. Ora, nella

valutazione della potenzialità economica dell'uno o dell'altro coniuge ci si deve fondare sui dati oggettivi e concreti disponibili, tra i quali l'età, la formazione professionale, la presenza di figli, lo stato di salute, il mercato dell'impiego e l'eventuale assenza dal mondo del lavoro ( Hausheer/Spycher , op. cit., pag. 48 nota 1.52 segg.). La valutazione della Cassa disoccupazione sul salario assicurato ai fini dell'indennità di disoccupazione, per contro, si fonda solo sull'ultimo salario conseguito dall'avente diritto. Quest'ultimo elemento, preso isolatamente, è insufficiente per valutare le possibilità future di reinserimento professionale e a giusta ragione il primo giudice non l'ha ritenuto decisivo. Gli altri elementi evocati dalla convenuta e che deporrebbero a sfavore di un suo rapido reinserimento sul mercato del lavoro sono già stati presi in considerazione dal Pretore (decreto cautelare del 23 maggio 1995, pag. 5 seg.) e non giustificano una riduzione del reddito potenziale. Né può essere data per acquisita una tendenza dei salari a un ribasso generalizzato, addotta in modo generico dalla convenuta, senza alcun conforto istruttorio. Dagli atti risulta solo che la convenuta, ancora giovane al momento del divorzio (33 anni), in buona salute, senza figli, era stata in grado con l'attività di venditrice telefonica di conseguire un reddito mensile di fr. 3'200.– già nel 1994, nonostante l'asserita mancanza di formazione professionale e l'imperfetta conoscenza della lingua italiana (deposizione \_\_\_\_\_, verbale 6 dicembre 1994, incarto richiamato \_\_\_\_\_). L'istruttoria non ha dimostrato che, dando prova di buona volontà, essa non potrebbe più conseguire un reddito analogo. La valutazione del primo giudice sul reddito ipotetico della moglie resiste quindi alla critica.

## E. 5

Il Pretore ha respinto la richiesta di risarcimento di fr. 500'000.–presentata dalla convenuta, giudicando valido il patto di rinuncia con il quale ogni coniuge ha rinunciato ai vicendevoli diritti di successione. L'appellante ribadisce la legittimità della sua pretesa per la perdita di aspettative stimate in fr. 500'000.–. In proposito essa sostiene di non avere sottoscritto il patto di rinuncia del 17 ottobre 1989 in piena libertà e autonomia e di essere stata in quell'occasione tratta in inganno dal marito, il quale all'epoca avrebbe giustificato la necessità del noto accordo per tutelare i diritti successori dei fratelli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ limitatamente al ristorante “ \_\_\_\_\_ ”, acquistato con risparmi della madre, e le avrebbe promesso in cambio della sua firma di istituirla beneficiaria di una polizza assicurativa di fr. 300'000.–. a) I coniugi divorziati perdono i vicendevoli diritti di successione legale ed ogni azione derivante da disposizione a causa di morte anteriore al divorzio (art. 154 cpv. 2 CC). L'art. 151 cpv. 1 CC consente nondimeno al coniuge innocente di far valere la perdita di tali diritti nella richiesta di contributo alimentare. Per “aspettativa” si intende ogni diritto patrimoniale sorto con il matrimonio e non ancora attuale al momento del divorzio, la cui concretazione dipende di regola da un evento futuro e dalla continuazione del matrimonio ( Bühler/ Spühler , op. cit., nota 27 seg. ad art. 151 CC). Fra tali diritti si annoverano quelli di successione legale, testamentaria e contrattuale, come pure l'istituzione come beneficiario di una polizza assicurativa (JdT 1914 I 293). La giurisprudenza ha precisato in ogni modo che un'indennità per la perdita di siffatti diritti, oltre a costituire l'eccezione, è subordinata a due condizioni (DTF 116 II 103): da un lato deve sussistere per il coniuge innocente un diritto vero e proprio di partecipare alla successione dell'altro (ciò che di principio si ammette per gli eredi legali e per gli eredi istituiti in virtù di un contratto successorio), dall'altro la concretazione di siffatti diritti deve basarsi sulla concreta prospettiva che l'evento determinante (ovvero la morte del debitore), si realizzi. b) Nella fattispecie la

conclusione del Pretore va immune da critiche. Dagli atti risulta che con il contratto successorio stipulato il 17 ottobre 1989 (doc. 7) i coniugi hanno reciprocamente rinunciato a tutti i loro diritti ereditari, inclusa la porzione legittima. Ciò esclude sin dall'inizio una partecipazione della moglie alla successione del marito, non soccorrendo una delle condizioni esposte precedentemente. A nulla giova l'argomento dell'appellante, secondo cui l'accordo sarebbe nullo per vizio di volontà. Giusta l'art. 469 CC – applicabile anche ai contratti successori (DTF 99 II 384) – sono nulle le disposizioni fatte sotto l'influenza di un errore, di un inganno doloso o di una violenza o minaccia (cpv. 1); esse diventano valide però se il disponente non le ha revocate entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'errore o dell'inganno oppure in cui sono cessati gli effetti della violenza o minaccia (cpv. 2). La revoca unilaterale di un contratto successorio deve avvenire in una delle forme prescritte per i testamenti (art. 513 cpv. 3 CC e 509 segg. CC). In concreto, poco importano i modi e i pretesi espedienti dell'attore per ottenere l'accordo della moglie, come pure la titubanza della moglie stessa al momento della firma dell'atto (su cui ha riferito il notaio \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_: verbale del 14 settembre 1995, pag. 15 seg.). L'appellante si è infatti resa conto della portata della convenzione al più tardi durante la causa di divorzio, come si evince dall'allegato di risposta del 21 ottobre 1994. Non avendo revocato il contratto nel termine di un anno, essa non vanta ora alcuna pretesa ereditaria nella successione del marito. A giusta ragione quindi il primo giudice non ha preso in considerazione la perdita delle aspettative ereditarie nel calcolo del contributo alimentare dovuto dall'ex marito.

#### **E. 6**

A detta dell'appellante infine gli oneri processuali di prima sede, suddivisi dal Pretore in ragione di due terzi a lei medesima e di un terzo all'attore, dovrebbero essere ripartiti in ragione di un quinto a carico di lei e di quattro quinti a carico dell'attore, tenuto conto dell'integrale soccombenza di quest'ultimo sulla petizione e della sua parziale soccombenza nella domanda riconvenzionale. La censura non può essere condivisa. Nella determinazione degli oneri processuali – e della loro suddivisione fra le parti – il Pretore dispone di ampia latitudine di giudizio e la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1992 in re A., consid. 3, e del 18 aprile 1995 in re GMS, consid. 8). Chi chiede una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili non può limitarsi a contrapporre la propria opinione a quella del Pretore, ma deve spiegare perché quest'ultimo sarebbe caduto in un eccesso o abuso della sua latitudine di valutazione. Nella fattispecie il Pretore ha fissato una tassa unica per l'azione principale e la riconvenzione, ripartendola in ragione di un terzo all'attore e di due terzi alla convenuta. L'appellante si limita a sostenere che tale ripartizione non corrisponde all'effettivo grado di soccombenza, a suo avviso quasi esclusiva dell'attore. Essa non spiega tuttavia perché il riparto del Pretore trascenderebbe nell'eccesso o nell'abuso. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Pure irricevibile, per le stesse ragioni, è la richiesta intesa a ottenere dall'attore un importo di fr. 5'000.– a titolo di ripetibili.

#### **E. 7**

L'appellante chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, affermando che il suo stato di indigenza dipende dalla sua disoccupazione e dalla difficoltà con cui riesce a incassare gli alimenti dal marito. Ora, presupposti per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria sono la condizione d'indigenza e la probabilità di esito favorevole insita nella

causa (art. 155 e 157 CPC). L'indigenza è data quando il richiedente non è in grado di sopperire alle spese giudiziarie e di patrocinio con il proprio reddito o la propria sostanza, sia al momento in cui postula l'assistenza (DTF 120 Ia 179) sia al momento in cui il giudice statuisce sulla domanda (cfr. art. 152 OG; DTF 108 V 269 consid. 4; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 2 ad art. 155 CPC). In concreto la convenuta dispone di mezzi necessari per sovvenire alle spese processuali di appello, ove appena si pensi che dispone di un'eccedenza rispetto al proprio fabbisogno di almeno fr. 2'940.– mensili (contributo alimentare fr. 3'000.– più il reddito proprio di fr. 3'200.–, dedotto il fabbisogno di fr. 3'260.–). Che essa incontri difficoltà e costi supplementari per la riscossione della rendita alimentare non è di rilievo, essendo in fin dei conti determinante la riscossione di tali importi, che l'appellante non contesta di poter incassare. La domanda di assistenza giudiziaria deve perciò essere respinta.

#### **E. 8**

Gli oneri processuali di appello sono posti a carico di \_\_\_\_\_ (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da \_\_\_\_\_ è respinta. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.– b) spese fr. 50.– fr. 800.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.– per ripetibili di appello. 4. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – lic. iur. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.